

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE

### RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

***Applicazione in Italia del Regolamento (UE) n. 575/2013 e della Direttiva 2013/36/UE – Scelte normative relative al regime transitorio (consultazione 5 novembre 2013)***

***Applicazione in Italia della Direttiva 2013/36/UE – Ambito di applicazione, riserve di capitale (consultazione 27 novembre 2013)***

<b><i>Rispondenti</i></b>	<p>Hanno risposto alla consultazione su <b>Regime transitorio</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– ABI</li><li>– ASSOSIM</li><li>– CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO</li><li>– MPS</li><li>– UNICREDIT</li></ul> <p>Hanno risposto alla consultazione su <b>Riserve di capitale</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– ABI</li><li>– ASSILEA</li><li>– FEDERCASSE</li></ul>
---------------------------	---

Nella presente tavola sono riportati i nominativi dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione e che non abbiano richiesto la non divulgazione.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento)	COMMENTO
<b>Ambito di applicazione</b>	<p>È stato chiesto di applicare la discrezionalità prevista dall'articolo 7, parr. 1-3 CRR, in materia di deroga all'applicazione dei requisiti su base individuale.</p> <p>Con riferimento alle riserve di capitale, è stata sottolineata l'opportunità di escludere banche e sim appartenenti a gruppi dall'applicazione di tali prescrizioni su base individuale. In caso di conferma dell'applicazione a livello individuale, è stato chiesto di prevedere un <i>phasing-in</i> con esonero fino al 2015.</p>	In parte	<p>Il riconoscimento di un regime preferenziale per le banche/SIM appartenenti a gruppi è ammessa dal CRR solo al ricorrere delle condizioni espressamente previste dall'art. 7. In assenza di queste condizioni non è possibile riconoscere la riduzione dei requisiti patrimoniali e applicare limiti più ampi ai fini delle grandi esposizioni.</p> <p>L'esistenza di un gruppo bancario o di SIM non è ritenuta condizione sufficiente per rispettare tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 7 CRR.</p> <p>Pertanto, le banche e le SIM appartenenti a gruppi non possono più applicare a livello individuale la riduzione del 25% ai fini del calcolo i requisiti patrimoniali e il limite del 40% per le grandi esposizioni.</p> <p>In assenza di una esplicita previsione da parte del CRR, non è inoltre possibile prevedere una entrata in vigore graduale del nuovo regime.</p> <p>Tuttavia, per tenere conto delle esigenze prospettate dall'industria, nella fase di transizione, con riferimento alle riserve di capitale, si prevede, per le banche appartenenti a gruppi bancari, l'applicazione graduale del <i>capital conservation buffer</i> a livello individuale.</p>
<b>Requisito minimo di Basilea 1 Regime transitorio</b>	È stato chiesto di esercitare la discrezionalità che consente, previa consultazione dell'EBA, di non applicare il <i>floor</i> agli enti autorizzati all'utilizzo dei modelli interni di tipo IRB o AMA.	No	Si ritiene che il mantenimento del <i>floor</i> sia necessario per mitigare il <i>model risk</i> derivante dall'utilizzo di sistemi interni di misurazione dei rischi, almeno sino a quando diventi applicabile il <i>leverage ratio</i> .
<b>Riserve di capitale</b>	È stato chiesto di non applicare le riserve di capitale	In parte	Il livello di applicazione delle riserve di capitale è sancito direttamente dalla direttiva. Tuttavia, per

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento)	COMMENTO
	anche su base individuale.		tenere conto delle esigenze prospettate dall'industria, nel corso della fase di transizione, almeno con riferimento ai livelli di capitale, si prevede per le banche appartenenti a gruppi bancari l'applicazione graduale del <i>capital conservation buffer</i> a livello individuale.
<b>Riserve di capitale</b>	È stato chiesto di chiarire che la distribuzione di ristorni ai soci imputati ad aumento del capitale sociale non costituisce una forma di distribuzione in relazione al CET1.	Chiarimento	Si conferma che la distribuzione di ristorni ai soci imputati ad aumento del capitale sociale non costituisce una forma di distribuzione in relazione al CET1.
<b>Riserve di capitale</b>	È stato chiesto di chiarire se l'utile da utilizzare ai fini del calcolo dell'AMD debba essere al netto o al lordo degli oneri fiscali.	Chiarimento	Gli utili da considerare sono al netto degli oneri fiscali.
<b>Riserve di capitale</b>	È stato chiesto di chiarire la tempistica e le modalità operative degli adempimenti concernenti la verifica da parte della banca del rispetto del requisito combinato di capitale, e la determinazione dell'AMD.	Chiarimento	Le banche devono essere in grado di verificare il rispetto del requisito combinato di riserva di capitale in ogni momento.  Il calcolo dell'AMD deve essere effettuato ogniqualvolta il livello di capitale primario di classe 1 disponibile scenda al di sotto del requisito combinato di riserva di capitale e si intenda effettuare una delle azioni previste dalla Circolare n. 285, Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1, Sezione V, par. 1, terzo cpv., numeri da 1) a 3).
<b>Riserve di capitale</b>	È stato chiesto di chiarire se, nel caso in cui la Banca d'Italia abbia imposto un requisito patrimoniale specifico più alto del minimo regolamentare, il requisito di riserva di conservazione del capitale debba essere soddisfatto con CET1 non imputato al soddisfacimento del requisito patrimoniale specifico.	Chiarimento	Si conferma che il CET1 disponibile imputabile al requisito di riserva di conservazione del capitale deve essere calcolato al netto del CET1 utilizzato per soddisfare i requisiti regolamentari minimi e i requisiti patrimoniali specifici eventualmente imposti dalla Banca d'Italia.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
<b>Riserve di capitale</b>	<p>Sono stati sottoposti i seguenti esempi sulle modalità di calcolo dell'AMD:</p> <p><b>Esempio 1</b></p> <p>Si ipotizzi che la stessa banca dopo il ricalcolo del CET1 al 30 giugno (pari al 2% come previsto nell'esempio) accerti successivamente il 4 ottobre che il livello del CET1 sia sceso allo 0,25%.</p> <p>In questo caso sembrerebbe che la banca non debba inviare un nuovo piano e che i dividendi possano continuare ad essere distribuiti con riferimento al quartile relativo al 2% così come calcolato a giugno. Tale conclusione apparirebbe coerente con quanto affermato nella nota 3 del documento di consultazione sulla base della quale i limiti alla distribuzione dei dividendi sarebbero effettuati su base semestrale. Se così fosse si chiede perché la verifica del mancato rispetto del requisito combinato di riserva debba essere effettuato anche a maggio e non ogni sei mesi.</p> <p>Ne discende che se deve essere effettuato ogni tre mesi allora il CET1 da prendere in considerazione dovrà essere quello ultimo disponibile (trimestrale) considerando quindi correttamente anche gli utili infra-periodali.</p> <p><b>Esempio 2</b></p> <p>Si ipotizzi che la stessa banca dopo il ricalcolo del CET1 al 30 giugno (pari al 2% come previsto nell'esempio) accerti successivamente il 4 ottobre che il livello del CET1 sia pari a 3%.</p> <p>In questo caso si chiede:</p> <p>a) se decada il piano già inviato</p>	Chiarimento	<p><b>Esempio 1</b></p> <p>La banca può effettuare le distribuzioni nei limiti individuati all'inizio del semestre soltanto se il piano di conservazione del capitale approvato dalla Banca d'Italia viene rispettato. Nell'esempio riportato, non appena l'andamento dell'attività aziendale si discosti dalle previsioni del piano di conservazione, la banca deve tempestivamente informare la Banca d'Italia ed adeguare di conseguenza i limiti alle distribuzioni, fermo restando il potere della Banca d'Italia di imporre limiti più stringenti.</p> <p><b>Esempio 2</b></p> <p>Il piano inviato rimane valido sin quando le misure ivi previste siano state adottate e gli obiettivi prefissati siano stati raggiunti. Soltanto dopo che la ricostituzione della riserva di conservazione del capitale sia stata accertata sulla base di dati contabili verificati secondo le formalità dell'articolo 26(2) del CRR e sempre se coerente con il piano di conservazione del capitale, i limiti alle distribu-</p>

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento)	COMMENTO
	<p>b) se si debba ricalcolare il nuovo AMD (ovvero possibilità di distribuire tutto).</p> <p>Esempio 3</p> <p>Si ipotizzi che la stessa banca dopo il ricalcolo del CET1 al 30 giugno (pari al 2% come previsto nell'esempio) accerti successivamente, il 4 ottobre, che il livello del CET1 sia pari a 3% e che ancora successivamente il 28 novembre riscenda a 2,1%</p> <p>In questo caso si chiede:</p> <p>a) se decada il primo piano già inviato</p> <p>b) se si debba effettuare un ulteriore nuovo piano con riferimento alla nuova situazione (è presumibile che gli scenari con cui sono stati effettuati le analisi del primo piano non siano più valide per il secondo)</p> <p>c) se si debba ricalcolare il nuovo AMD al nuovo trimestre.</p> <p>Si fa presente che tale alternanza del requisito può determinarsi nel continuo più volte e quindi sarebbero evidenti le difficoltà oggettive in cui si troverebbero ad operare gli intermediari.</p>		<p>zioni possono essere superati.</p> <p>Esempio 3</p> <p>Si vedano le risposte agli esempi 1 e 2.</p>
<p><b>Riserve di capitale</b></p>	<p>È stato rappresentato il rischio che l'esercizio della facoltà, prevista nella CRD IV (cfr art.131, paragrafo 10), di modificare la classificazione delle <i>G-SII</i> effettuata dal <i>Financial Stability Board</i>, con la conseguente revisione delle Riserve di capitale richieste, potrebbe introdurre una differenziazione di trattamento tra Istituzioni Finanziarie europee.</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>La Banca d'Italia non eserciterà tale facoltà, attenendosi a quanto stabilito dal <i>FSB</i> e dal Comitato di Basilea (cfr. Circolare n. 285, Parte I, Tit. II, Capitolo 1, Sez. IV).</p> <p>Inoltre, ai sensi dell'art. 131, paragrafo 18 CRDIV, l'EBA elaborerà <i>RTS</i> per precisare la metodologia secondo la quale l'autorità nazionale individua le <i>G-SII</i> nonché la metodologia per la definizione delle sottocategorie e l'assegnazione delle <i>G-SII</i> alle sottocategorie stesse sulla base</p>

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
			della loro rilevanza sistemica.
<b>Riserve di capitale Regime transitorio</b>	<p>È stato chiesto di applicare il regime transitorio che prevede l'introduzione graduale del <i>capital conservation buffer</i> almeno per le banche di classe 3.</p> <p>In subordine, è stato chiesto di esonerare le BCC-CR, durante tutto il periodo transitorio previsto dal pacchetto della CRR/CRD IV, dall'obbligo di predisporre un piano di conservazione del capitale che contenga interventi diversi dall'autofinanziamento per soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale qualora le stesse rispettino il livello del requisito previsto dallo scenario <i>baseline</i> del regime transitorio stesso.</p>	In parte	<p>L'applicazione differenziata del <i>capital conservation buffer</i> sulla base di un criterio dimensionale non è percorribile stante il tenore dell'articolo 129 della CRDIV.</p> <p>Tenuto conto dei vincoli normativi che limitano la possibilità di accesso al mercato dei capitali, si accoglie parzialmente la richiesta di riconoscere alle BCC maggiore flessibilità, nel periodo transitorio, in relazione ai contenuti del piano di conservazione del capitale: in particolare, si consente alle BCC di utilizzare prevalentemente l'autofinanziamento per ripristinare il rispetto del buffer.</p>
<b>Riserve di capitale Regime transitorio</b>	È stato chiesto di prevedere, fino al 2016, di un periodo più ampio (30 giorni lavorativi, prorogabili fino a 45 per le banche di classe 3 ai fini ICAAP) per la presentazione del piano di conservazione in caso di accertamento del mancato rispetto del requisito combinato di capitale.	In parte	Il testo è stato parzialmente modificato per prevedere, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2015, un termine di 30 giorni per l'invio del piano di conservazione.
<b>Riserve di capitale Regime transitorio</b>	È stato chiesto di prevedere un periodo transitorio per l'introduzione della riserva di capitale anticiclica e della riserva di capitale per le <i>G-SII</i> e per le <i>O-SII</i> .	Sì	L'atto di emanazione della Circolare n. 285, pubblicato sul bollettino di vigilanza di dicembre 2013, chiarisce che tali riserve sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2016 e secondo il <i>phase in</i> previsto dagli artt. 160 e 162(5) della CRD IV.
<b>Regime transitorio</b>	È stato chiesto quali siano, in concreto, le misure di secondo pilastro che accompagneranno la scelta dell'opzione 2.	Chiarimento	Le misure di secondo pilastro possono consistere, ad esempio, nell'imposizione di determinati livelli di capitali, in termini di <i>trigger</i> o <i>target ratio</i> , volti a continuare l'azione di rafforzamento patrimoniale intrapresa negli ultimi anni.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
<b>Regime transitorio</b>	È stato chiesto se, con riferimento alle passività subordinate, i limiti previsti dalla Circolare n. 263/2006, Titolo I - Capitolo 2 – par. 1.4, siano stati mantenuti o siano da considerarsi variati e in che misura. In dettaglio, è stato chiesto se in assenza di disposizioni normative in tal senso sia possibile computarli nel capitale di classe 2 secondo le percentuali definite dall'art. 494 CRR.	Chiarimento	Le condizioni di computabilità dei prestiti subordinati nel Tier 2 sono previste dall'articolo 63 CRR e, con riferimento al periodo transitorio, dagli artt. da 484 a 491 CRR.  L'articolo 494 CRR è riferito alla definizione transitoria di capitale ammissibile ai fini della disciplina sulle grandi esposizioni ma non incide sulla definizione e sulle condizioni di computabilità degli elementi di <i>Tier 2 capital</i> che rimangono individuate dalle disposizioni indicate nel capoverso precedente.
<b>Regime transitorio</b>	È stato chiesto se gli importi non dedotti in applicazione del regime transitorio debbano essere trattati secondo le norme nazionali previgenti.	Chiarimento	Gli ammontari non dedotti dagli elementi del capitale primario di classe 1, dagli elementi aggiuntivi di classe 1 e dagli elementi di classe 2, in applicazione delle disposizioni transitorie come specificate nella Circolare n. 285, Parte II, Capitolo 14, Sezione II, sono assoggettati al trattamento prudenziale previsto rispettivamente dagli articoli 472, 475, 477 e, per quanto non disposto da tali articoli, dall'articolo 481 del CRR.
<b>Regime transitorio</b>	È stato chiesto quale trattamento applicare alla quota parte di DTA e investimenti significativi rientranti nella soglia ex art. 48 CRR.	Chiarimento	La soglia prevista dall'articolo 48 CRR, durante il periodo transitorio, è calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 470 CRR. All'ammontare sottosoglia è applicato il trattamento previsto dall'articolo 470(3) CRR.
<b>Regime transitorio</b>	È stato chiesto di chiarire come individuare le DTA sorte prima dell'1-1-2014, cui applicare il <i>phase-in</i> del 10% annuo, rispetto alle DTA sorte dopo l'1-1-2014, cui applicare il <i>phase-in</i> del 20% annuo.	Chiarimento	Il chiarimento richiesto sarà oggetto di risposta nell'ambito delle competenti sedi comunitarie (Procedura Q&A EBA, quesiti II.DD. 2013_260 e 2013_261 che saranno pubblicati sul sito web <a href="http://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa#search">http://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa#search</a> )

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento)	COMMENTO
			Nelle more del chiarimento ufficiale da parte dell'EBA, le banche applicano il <i>phase in</i> previsto dall'art. 478(2) CRR alla quota di DTA derivanti da differenze temporanee – soggette a deduzione in quanto eccedenti le soglie previste dall'articolo 470 – rappresentata dal rapporto tra l'ammontare di DTA che derivano da differenze temporanee esistenti prima del 1° gennaio 2014 e il totale delle DTA che derivano da differenze temporanee risultanti alla data di riferimento.
<b>Fondi propri</b>	<p>È stato chiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se tra gli “utili intermedi” possano essere ricompresi quelli trimestrali;</li> <li>• quale sia l'iter procedurale richiesto ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione dell'autorità competente;</li> <li>• quali siano le modalità e i tempi di trasmissione della certificazione dei soggetti responsabili della revisione dei conti.</li> </ul>	Chiarimento	<p>Nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 26, par. 2 CRR, tra gli utili di periodo o di fine esercizio ivi indicati possono essere ricompresi anche gli utili trimestrali.</p> <p>Ai fini della computabilità degli utili di periodo o di fine esercizio di cui all'art. 26 par. 2 CRR non è necessario avviare uno specifico iter procedimentale in quanto essa è ammessa automaticamente se sono rispettate le condizioni dell'articolo 26, par. 2 CRR (cfr. Circolare n. 285, Parte II, Capitolo 1, Sezione IV).</p>